



## VITTORIO EMANUELE II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

---

Visti gli atti relativi alla legale costituzione della Società sotto il Titolo di *Società Anonima Bresciana Cave Combustibili Fossili, Schisti Bituminosi, ed Olii minerali della Lombardia, della Venezia e del Tirolo*;

Visti il Titolo VII. libro 1 del Codice di Commercio e il Regio Decreto del 30 Dicembre 1865 N. 2727;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio;

### ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

#### ARTICOLO I.

La Società mineraria anonima per azioni nominative, costituitasi in Brescia per atto privato del 20 Agosto 1867, autenticato dal Notajo Gerardi sotto il Titolo di *Società Anonima Bresciana Cave Combustibili Fossili, Schisti Bituminosi ed Olii Minerali della Lombardia, della Venezia e del Tirolo*, è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti adottati in adunanza generale del Soci del 3 Agosto 1867, ed inseriti al citato atto del 20 Agosto 1867, salvo il disposto dell' Articolo secondo del presente Decreto.

#### ARTICOLO 2.

Negli Statuti sociali sono introdotte le modificazioni seguenti:

A. L' Articolo 3 terminerà colle parole » e la autorizzazione governativa. »

B. L' Articolo 7 incomincerà con queste parole:

» Ad eccezione della prima rata di versamento, che sarà di lire cinquanta, il versamento ecc.

C. L' Articolo 12 è soppresso.

D. In fine dell' Articolo 27, è aggiunto questo periodo:

» *Le modificazioni statutarie, l'aumento del capitale sociale mediante emissione di nuove azioni e la proroga della durata della Società non potranno aver luogo senza l'autorizzazione governativa.* »

E. L' Articolo 30 incomincerà con queste parole:

» *Oltre le proibizioni dell' Articolo 138 del Codice di Commercio, non possono ecc.* »

### ARTICOLO 3.

La Società è sottoposta alla vigilanza governativa, e contribuirà nelle relative spese per annue lire duecento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Firenze, addì 3 Novembre 1867.*

*Firmato* VITTORIO EMANUELE

*Controfirmato* CAMBRAY DIGNY

Per copia conforme ad uso amministrativo

*Il Censore Centrale*

C. DE-CESARI